



ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
23 MAGGIO 2018, N.12

Nuove disposizioni per l'ammissione delle domande di contributo oltre il termine del 31/10/2017 relativamente agli edifici contenenti almeno una unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Nuove disposizioni per gli interventi su edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato. Integrazioni e modifiche all'ordinanza commissariale n. 20 dell'8 maggio 2015 e smi. Modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016 e smi



IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 12 del 23 maggio 2018

Nuove disposizioni per l'ammissione delle domande di contributo oltre il termine del 31/10/2017 relativamente agli edifici contenenti almeno una unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Nuove disposizioni per gli interventi su edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato. Integrazioni e modifiche all'ordinanza commissariale n. 20 dell'8 maggio 2015 e smi. Modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016 e smi.

Visti:

- il decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito con legge 1 febbraio 2013 n. 11, recante *“Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, in G.U. 11 febbraio 2013 n. 35, recante *“L'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012”*;
- il decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito con legge 24 giugno 2013 n. 71 recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”*;

- il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 “*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. (Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali).*” convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, che all’articolo 13 comma 01 dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2016;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto 6 giugno 2012 n. 74, conertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto l’articolo 2 bis, comma 44, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2020;

Viste le ordinanze:

- n. 29 del 28 agosto 2012 “*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 “*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 “*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)*” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 119 del 11 ottobre 2013 “*Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata*”;
- n. 20 dell’8 maggio 2015 “*Approvazione delle disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione*”;
- n. 51 del 26 novembre 2015 “*Disposizioni in merito ad imprese appaltatrici degli interventi di cui alle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e proroghe dei termini per la presentazione delle domande.*”;
- n. 13 del 21 marzo 2016 “*Proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015*”;
- n. 14 del 21 marzo 2016 “*Nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014, 15/2015 e 13/2016. Modifiche alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e n. 33/2014*” e successive modificazioni intervenute con l’ordinanza n. 60 del 14 dicembre 2016 “*Modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016: nuove disposizioni per la proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015*” e con l’ordinanza n. 2 del 3 febbraio 2017 “*Modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016 e n. 57 del 12 ottobre 2012. Disposizioni in merito allo spostamento delle domande di contributo della piattaforma MUDE a piattaforma SFINGE e viceversa*”;
- n. 19 del 4 agosto 2017 “*Nuove disposizioni per la presentazione delle domande di contributo relativamente agli edifici contenuti nelle Unità Minime di Intervento (UMI). Controllo del rispetto degli obblighi a carico dei beneficiari del contributo. Modifiche alle ordinanze commissariali n. 14 del 21 marzo 2016 e smi, n. 32 del 28 aprile 2014*”;
- n. 3 del 21 febbraio 2018 “*Modifiche alle ordinanze commissariali n. 14 del 21 marzo 2016 e smi*”;

Viste le Decisioni della Commissione europea C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012, C(2015) 2891 final del 5 maggio 2015, C(2015) 4068 final del 15 giugno 2015, C(2016) 2870 final del 3 maggio 2016 e C(2012) 9853 final del 19 dicembre 2012, C(2016) 7085 final del 28 ottobre 2016 che prevedono la concessione di contributi a ristoro dei danni causati dagli eventi sismici del maggio 2012 relativamente agli immobili danneggiati destinati all’utilizzo a) agricolo relativamente ai prodotti di cui all’allegato 1 del Trattato dell’Unione Europea e b) per attività economiche

diverse da quelle agricole connesse ai prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato dell'Unione Europea;

Rilevate:

- la necessità, per i soli edifici comprendenti abitazioni principali, di permettere al comune di valutare eventuali richieste di ammissione debitamente motivate relativamente alle domande di contributo che non hanno rispettato i termini di scadenza per il deposito o che non avevano avanzato istanza di prenotazione e conferma (definite "tardive");
- la difficoltà per il completamento dei lavori entro i termini attualmente previsti dalle ordinanze commissariali per gli interventi su edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole se destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato;
- la necessità che per gli interventi relativi agli edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole, se destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, in virtù delle sopra citate Decisioni della Commissione europea, venga introdotto un termine per il deposito della documentazione relativa alle varianti sostanziali o non sostanziali che comportino un aumento del costo dei lavori ammissibili nonché del contributo concesso e che i comuni completino le relative concessioni ed eventuali rideterminazioni dei contributi;
- la presenza di nuclei in assistenza che non hanno presentato domanda di contributo per la ricostruzione entro la scadenza del 31/10/2017.

Rilevato altresì che la citata ordinanza n. 20/2015 e smi ha previsto la prosecuzione delle misure di assistenza alla popolazione soltanto per i nuclei con percorso di rientro che hanno sottoscritto l'impegno a rientrare nell'abitazione sgomberata a seguito degli eventi sismici dopo il ripristino dell'agibilità degli stessi.

Ritenuto pertanto:

- di permettere al Comune di valutare le richieste di ammissione al deposito delle domande di contributo, per gli interventi sui soli edifici comprendenti abitazioni principali, che non hanno rispettato il termine del 31/10/2017;
- di stabilire quale termine per la fine dei lavori degli interventi su edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole, se destinate ad attività connesse alla produzione

primaria di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, quello previsto dall'art. 7 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi;

- di stabilire, per gli interventi su edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole se destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, al 30/06/2018 il termine per la presentazione della documentazione relativa alle varianti sostanziali o non sostanziali che comportano un aumento del costo dei lavori ammissibili, nonché del contributo concesso;
- di stabilire al 30/09/2018 il termine per l'emissione delle concessioni ed eventuali rideterminazioni dei contributi per gli interventi su edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole se destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato;
- di integrare il capo III – QUATER dell'ordinanza n. 20/2015 e smi, rubricato “Contributi ai nuclei con autorizzazione al deposito di domanda “MUDE”, con inizio lavori tardivo, con ordinanza sindacale di sgombero emessa nei casi e termini di cui all'ordinanza commissariale n. 14/2016”, al fine di regolare ed assicurare l'assistenza mediante il contributo per il canone di locazione (CCL) o per il disagio abitativo (CDA), nei diversi ed ulteriori casi di richieste MUDE cosiddette “tardive”.

Sentito nella seduta del 29/03/2018 il Comitato Istituzionale ai sensi dell'Ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012;

Tutto ciò premesso

DISPONE

Articolo 1

Richiesta di ammissione per domande di contributo depositate oltre i termini previsti dalle ordinanze commissariali o in assenza di istanza di prenotazione o conferma

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono definite “tardive” le richieste di autorizzazione alla presentazione delle domande di contributo per le quali non vi sia stato il deposito della domanda di contributo entro il 31/10/2017 oppure la domanda, depositata entro il 31/10/2017, sia stata rifiutata ai sensi dell'art. 4, comma 1, ord. 29, 51 e 86/2012 e smi e non ripresentata.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a edifici contenenti almeno una unità immobiliare destinata ad abitazione principale per i quali è stata emessa ordinanza di inagibilità entro 31/03/2014, ovvero successivamente, nei casi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 6 dell'ord. 14/2016.
3. Le richieste di ammissione alla presentazione delle domande di contributo come "tardive" devono essere inviate al comune entro il 31/07/2018.
4. Il comune, nell'esame delle richieste tardive di cui al comma 1, prende atto delle motivazioni che hanno determinato il mancato deposito della domanda di contributo o dell'istanza di prenotazione o di conferma e, qualora ne riconosca la fondatezza e verifichi che la responsabilità non è attribuibile al beneficiario, entro 30 giorni dalla protocollazione della richiesta può autorizzare il deposito della domanda di contributo da effettuarsi entro e non oltre 90 giorni dalla stessa autorizzazione. Della decisione assunta il comune informa il Commissario.
5. Per le domande di contributo relative agli edifici di cui al comma 2, autorizzate ai sensi del comma 4, non sarà riconosciuto il contributo per i lavori di finitura interna delle unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali.
6. Il mancato riconoscimento del contributo per le finiture interne di cui al comma 5 comporta l'esonero dagli obblighi di cui all'art. 6 delle ordinanze nn. 29, 51 ed 86/2012 e smi ad esclusione dell'obbligo di mantenimento della destinazione d'uso per due anni dalla ultimazione dei lavori.
7. Per le istanze depositate ai sensi del presente articolo rimane fermo quanto previsto dalle Decisioni della Commissione Europea C(2016)7085 final e C(2016)2870 final.

Articolo 2

Modifiche all'ordinanza n. 14 del 21 marzo 2016 e smi

1. Il comma 6 dell'art. 1 dell'ord. n. 14/2016 e smi è abrogato.

Articolo 3

Interventi su edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato

1. Il termine per la fine dei lavori è quello previsto dall'art. 7 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.

2. Il termine per la presentazione della documentazione relativa alle varianti sostanziali o non sostanziali che comportano un aumento del costo dei lavori ammissibili, nonché del contributo concesso, è fissato al 30/06/2018.
3. I Comuni entro e non oltre il 30/09/2018 devono:
 - a) emettere l'ordinanza di concessione contributo;
 - b) emettere l'eventuale ordinanza di rideterminazione in aumento del contributo a saldo o a seguito dell'attività istruttoria della documentazione di cui al comma 2;
 - c) comunicare agli Istituti di Credito segnalati dai richiedenti gli importi da accreditare sui conti correnti vincolati. Per le successive erogazioni si applica quanto previsto all'art. 8 delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi;
 - d) trasmettere al Commissario Delegato copia delle comunicazioni di cui alla precedente lettera c).

Articolo 4

Integrazioni e modifiche all'Ordinanza commissariale n. 20 dell'8 maggio 2015 e smi "Approvazione delle disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione"

1. L'ultimo periodo della lettera b), comma 1, dell'art. 2 e del comma 2 dell'art. 11 sono sostituiti dal seguente:

“per le abitazioni di cui all'ordinanza commissariale n. 57/2012 e smi, i lavori devono essere eseguiti entro i termini indicati dall'articolo 12, commi 1 e 7, della medesima ordinanza n. 57/2012 e smi, salvo ulteriori ed eventuali proroghe previste dalle ordinanze commissariali per la ricostruzione.
2. All'art. 12, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

“5. Ai beneficiari del CCL con abitazione inagibile ricompresa in una UMI, che non hanno presentato domanda di contributo MUDE entro il 30 giugno 2017, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 4, con riferimento a tale ultima data. Per gli esiti di agibilità B e C il termine per l'ultimazione dei lavori è di 8 mesi.”
3. Dopo l'articolo 17-quaterdecies sono inseriti i seguenti articoli:

“Art. 17- quinquiesdecies. (Assistenza ai nuclei familiari autorizzati al deposito della domanda MUDE ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza commissariale n. 19/2017)

 1. Ai nuclei familiari di cui all'articolo 12, comma 5, della presente ordinanza, che sono decaduti dal diritto al contributo per il canone di locazione (CCL) o al contributo per il disagio abitativo (CDA) il 30 giugno 2017 per non aver iniziato i lavori di ripristino entro tale data, è riconosciuto

il corrispondente contributo ove autorizzati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 19/2017, a depositare la relativa domanda di contributo per la ricostruzione.

2. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 17-duodecies, comma 2, della presente ordinanza.

Art. 17- sexiesdecies. (Assistenza ai nuclei familiari autorizzati al deposito della domanda MUDE oltre il termine del 31 ottobre 2017)

1. Ai nuclei familiari di cui all'articolo 12, comma 4, lettera b), della presente ordinanza, che sono decaduti dal diritto al contributo per il canone di locazione (CCL) o al contributo per il disagio abitativo (CDA) il 31 ottobre 2017 per non aver iniziato i lavori di ripristino entro tale data, è riconosciuto il corrispondente contributo (CCL o CDA) ove autorizzati a depositare, secondo quanto previsto dalle disposizioni commissariali sull'ammissione delle cosiddette richieste "tardive", la relativa domanda di contributo per la ricostruzione.

2. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 17-duodecies, comma 2, della presente ordinanza.

Art. 17- septiesdecies. (Assistenza ai nuclei familiari con inizio lavori di ripristino successivo al 30 giugno 2017 o al 31 ottobre 2017)

1. Ai nuclei familiari di cui all'articolo 12, comma 4, lettera b) e comma 5, della presente ordinanza, che sono decaduti dal diritto al contributo per il canone di locazione (CCL) o al contributo per il disagio abitativo (CDA) rispettivamente il 31 ottobre 2017 e il 30 giugno 2017 per non aver iniziato i lavori di ripristino entro tali date, e che non hanno richiesto l'autorizzazione per il deposito oltre i termini delle domande di contributo per la ricostruzione, ma abbiano prima dell'entrata in vigore della presente disposizione provveduto ad eseguire i lavori di ripristino o gli stessi siano in corso, è riconosciuto il CCL o CDA dalla data di inizio lavori.

2. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 17-terdecies, comma 2, secondo periodo, della presente ordinanza.”

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.